

Imposte. Cresce il pressing per aggiornare le convenzioni contro la doppia imposizione e gli accordi che regolano lo scambio di informazioni

L'Italia forza i tempi sui paradisi fiscali

Trattative e contatti avviati con una decina di stati - Intesa vicina con Barbados e Messico

Cristiano Dell'Oste
Piergiorgio Valente

■ Dietro le quinte, nell'atmosfera ovattata dei negoziati internazionali, l'Italia sta forzando i tempi per migliorare lo scambio delle informazioni fiscali con gli stati esteri. Quattro documenti sono arrivati alla fir-

LA STRATEGIA

L'attività di indagine si accompagna alla possibilità di regolarizzare i capitali con lo «scudo»

ma negli ultimi mesi e in una decina di altri casi sono state avviate discussioni o trattative. Senza dimenticare le prime prese di contatto con numerosi paradisi fiscali.

Il nostro dipartimento delle Finanze è allineato ai dicasteri stranieri, che dopo la crisi si sono attivati in modo massiccio contro l'evasione internazionale. Per l'Italia, però, questa manovra ha una valenza in più, perché serve a rendere credibili le sanzioni connesse alla possibilità di regolarizzazione e rimpatrio dei capitali concessa dallo scudo fiscale (Dl 78/2009).

L'operazione conseguente è l'aggiornamento delle convenzioni contro la doppia imposizione. In pratica, si tratta di adeguare gli accordi internazionali agli standard contenuti nell'articolo 26 del Modello Ocse 2005, che disciplina lo scambio di informazioni tra stati.

Negli ultimi mesi, è stata stipulata ex novo una convenzione con la Libia che disciplina anche il flusso dei dati contributivi. Mentre con la Russia, Cipro e Malta sono stati siglati protocolli di modifica degli accordi precedenti. Nel frattempo, sono stati avviati contatti e nego-

ziati più o meno strutturati con una decina di altri paesi. Come sempre accade in questi casi, l'innescò è partito da fonti diverse. Alcune trattative sono state avviate per iniziativa del ministero degli Esteri. Altre hanno visto la luce a margine di negoziati relativi ad accordi più ampi, come è accaduto ad esempio con la Libia. Altre ancora - e questa è una novità degli ultimi tempi - sono partite su sollecitazione di paesi "sospetti", che hanno bisogno di mostrare tutta la propria buona volontà per arrivare al numero minimo di 12 accordi fissato dall'Ocse e uscire da liste nere e liste grigie.

Il ministero dell'Economia mantiene un comprensibile riserbo sulle operazioni in corso, ma è possibile dare conto di alcuni dei movimenti in atto. Con Messico e Barbados si è arrivati alla "parafatura", cioè alla chiusura dell'accordo a livello tecnico, anche se mancano i passaggi successivi. Con altri paesi, invece, i lavori sono più o meno avanzati: il tavolo è aperto con Austria, Belgio, Norvegia, San Marino e Lussemburgo. Con la Svizzera a luglio si è tenuto un primo incontro tecnico (si veda il Sole 24 Ore di venerdì 28 agosto), mentre c'è stato anche un primo contatto con Taiwan.

Accanto a queste attività, poi, ci sono quelle intraprese nei confronti dei paesi con i quali non sono mai state stipulate convenzioni contro la doppia imposizione. In genere, si tratta di nazioni che hanno sistemi fiscali troppo semplici (e leggeri) per dare luogo a duplicazioni di tassazione - come le Isole Cayman o le Isole del Canale - e che spesso sono fortemente indiziate di essere paradisi fiscali. Su questo fronte la via da seguire è la stipula di *Tax information exchange agreement*

(Tiea), accordi specifici per lo scambio di informazioni per i quali l'Ocse ha definito un modello standard. Al momento è iniziata la pressione nei confronti di una quindicina di questi stati ed è imminente la firma dei primi accordi.

C'è poi un ultimo fronte sul quale è impegnato il nostro paese. L'Italia ha aderito al progetto di negoziato multilaterale condotto dall'Ocse con i paesi del Pacifico. In pratica, si tratta di un negoziato "collettivo" che darà luogo ad accordi bilaterali. Anche in questo caso, non è ancora stata messa nero su bianco nessuna intesa, ma alcuni dossier sembrano in fase molto avanzata.

Che il tema sia di stretta attualità lo conferma anche l'incontro del Global forum dell'Ocse su trasparenza e scambio di informazioni, domani e dopodomani in Messico. Anche in questo caso, i flussi informativi saranno in cima all'agenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue

Scambi su istanza o spontanei



Gli interessi

- Il contribuente Tizio, residente nello stato A, corrisponde interessi su finanziamento alla società X, residente nello stato B. Tizio sostiene di non essere il beneficiario effettivo di X. Le autorità fiscali dello stato A ritengono che Tizio sia il beneficiario effettivo di X e che il finanziamento sia volto a rimpatriare reddito non dichiarato e percepito nello stato A. Le autorità fiscali dello stato A possono richiedere:
 - i bilanci di X, relativi agli anni oggetto di verifica, nonché statuto/atto costitutivo;
 - la documentazione contrattuale e bancaria a dimostrazione del versamento degli interessi a X;
 - informazioni relative all'identità degli azionisti/beneficiari effettivi di X.



La fatturazione di servizi

- Tizio chiede al Fisco del proprio stato di residenza una deduzione per servizi fatturati da Caio, residente nello stato B. I servizi, in realtà, sono stati prestati dal contribuente residente Sempronio. Dalla dichiarazione di Sempronio risulta che l'ammontare fatturato a Caio per i servizi resi è inferiore all'ammontare fatturato da Caio a Tizio. Per il Fisco, Caio agisce quale *re-invoicing agent* (soggetto di rifatturazione) in quanto lo stile di vita di Sempronio è superiore al reddito dichiarato. In sostanza, la differenza tra l'ammontare dichiarato da Sempronio e quello fatturato da Caio è versata su un conto di Sempronio in una banca dello stato estero B. Le autorità dello stato di residenza di Sempronio possono richiedere nome e indirizzo dei dipendenti di Caio

e copia delle fatture emesse da Sempronio a Caio.



Le operazioni di import/export

- Il contribuente Tizio acquista componenti elettronici da Caio, residente nello stato B. L'amministrazione finanziaria ritiene che il prezzo corrisposto da Tizio ecceda i prezzi medi del settore di riferimento. Le autorità sospettano che l'ammontare fatturato sia sensibilmente più elevato di quello che Caio corrisponde al produttore dei componenti. Caio, quindi, agirebbe quale agente e i suoi ricavi sarebbero in realtà corrisposti a un terzo correlato a Tizio. Le autorità fiscali dello stato di residenza di Tizio possono richiedere informazioni:
 - sull'import/export diretto, ovvero tramite Caio, nonché sull'attività svolta presso gli stabilimenti di Caio;
 - sul numero dei dipendenti di Caio e sulle persone che agiscono per suo conto, nonché bilanci e scheda contabile.



Il management fee

- Dalla verifica della società X con sede nello stato A risulta un pagamento di 40mila euro per *management fees* a favore della società Y, con sede nello stato B. Dall'esame del conto di X si desume che, nella stessa data, sono stati effettuati due depositi di 25mila e 15mila euro. L'agenda del managing director riporta: «Bill Z (cioè il soggetto che ha prestato i *management services*) richiede un pagamento di 25mila euro a favore di Y e di 15mila euro a favore di Bill Z». Dato che il secondo ammontare potrebbe non risultare dalla contabilità di Y, le autorità competenti dello stato A danno inizio a uno spontaneo scambio di informazioni con le autorità competenti dello stato B.



DOMANDE & RISPOSTE

Il segreto bancario è compatibile con lo standard per lo scambio di informazioni definito dall'Ocse?

Sì. Tutti i paesi hanno una qualche forma di segreto bancario. Tuttavia, secondo l'Ocse questo segreto – in circostanze ben definite – può essere superato per consentire ai vari paesi di applicare le proprie normative fiscali e per rispondere a richieste di informazioni inoltrate in base ai trattati internazionali o i Tax information exchange agreement (Tiea).

Quali sono le norme a tutela della riservatezza dei contribuenti?

L'Ocse precisa che le informazioni scambiate a fini fiscali devono essere trattate come confidenziali. Le convenzioni bilaterali e i Tiea contengono norme per garantire che le informazioni siano utilizzate solo per scopi consentiti.

Il Modello Ocse regola anche flussi di scambi informativi automatici tra stati diversi?

No. Lo scambio automatico (cosiddetto *routine exchange*) implica la trasmissione sistematica e periodica di informazioni riguardanti un contribuente da parte dello stato della fonte allo stato di residenza del contribuente stesso. Riguarda informazioni sulle diverse categorie di reddito, il mutamento di residenza, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi Iva. Non è contemplato dall'articolo 26 del Modello Ocse, né dal Modello di Tiea, e va espressamente previsto nelle convenzioni.

Come funzionano i Tiea e quando vengono stipulati?

Il Tiea è un accordo il cui obiettivo è quello di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli stati contraenti, prescrivendo il diritto e l'obbligo reciproco, rispettivamente, di richiedere e trasmettere le informazioni rilevanti. È normalmente concluso tra Paesi i quali, per effetto del ridotto interscambio commerciale, non ritengono di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Segue



La procedura

